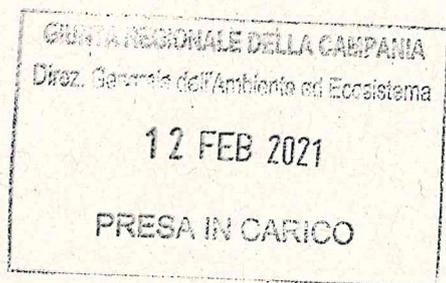




*in segue*

**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali*  
50 07 00  
**Il Direttore Generale**



Direzione Generale Difesa Suolo ed Ecosistema  
uod.500604@pec.regione.campania.it

Oggetto: Consultazione VAS dell'aggiornamento Piano di Tutela della Qualità dell'Aria  
– CUP 8596 – art 14 DLgs 152/2006.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 573059 del 01/12/2020 di cui all'oggetto, si inoltra-  
no di seguito le osservazioni di questa Direzione Generale.

Dr. Filippo Diasco

FILIPPO  
DIASCO

Firmato digitalmente da  
FILIPPO DIASCO  
Data: 2021.02.01  
09:41:57 +01'00'

**L'Assessorato Agricoltura della Regione Campania ha attivato negli ambiti di competenza iniziative che si inseriscono in modo del tutto coerente negli obiettivi e nelle linee di azione evidenziati dal Rapporto ambientale del "Piano di tutela della qualità dell'aria" della Regione Campania.**

## **1. Il contributo della Campania al burden sharing nazionale**

Nel quadro del "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico"<sup>1</sup> redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, l'Assessorato agricoltura della Regione Campania ha collaborato in sede di Conferenza Stato-Regioni alla definizione della proposta di Burden sharing regionale, indicante gli obiettivi di riduzione specifici di emissioni in atmosfera causate dalle attività agricole e zootecniche, associati a ciascuna Regione, che concorreranno al raggiungimento dell'obiettivo nazionale (vedi tabella riportata nel par. 9.2, pp 107-108 del Programma nazionale ("Burden sharing regionale")<sup>2</sup>).

Per il conseguimento di tali obiettivi, la Regione Campania ha già adottato con proprio provvedimenti le idonee misure scelte tra tutte quelle proposte dal *Codice di buone pratiche* riportato in Allegato al Programma nazionale ("Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca" prodotto dal MIPAAFT).

## **2. I provvedimenti della Regione Campania**

### *2.1. Il contenimento delle emissioni del comparto zootecnico e il Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati.*

Con Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 05/12/2017 è stata approvata la nuova delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con un incremento di circa 100.000 ettari rispetto alla delimitazione precedente<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252>

<sup>2</sup> Il 26/08/2020, nell'ambito della procedura VAS, ha avuto inizio la fase di avvio della consultazione sul Rapporto Ambientale relativo al Programma Nazionale di controllo dell'Inquinamento Atmosferico.

<sup>3</sup> [http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/pdf/DGR\\_762-05-12-17.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/pdf/DGR_762-05-12-17.pdf)

Con Delibera della Giunta Regionale n. 585 del 16/12/2020 è stata approvata la nuova "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue". Tale disciplina comprende il "Programma di azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola"<sup>4</sup>.

La disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti, in accordo con il "Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca" menzionato in precedenza, stabilisce i criteri, divieti, limiti e obblighi concernenti l'utilizzazione agronomica, il trattamento e stoccaggio, le modalità di distribuzione e le dosi di applicazioni degli effluenti di allevamento, con l'obiettivo di assicurare il massimo controllo delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e profondi.

Particolarmente significativi sono gli obblighi di redazione di un Piano di utilizzazione agronomica dei reflui (PUA), unitamente a quelli di copertura dei contenitori di stoccaggio dei reflui e di interrimento dei reflui entro 24 ore dalla somministrazione in campo, nonché i divieti di spandimento in aree ambientalmente sensibili.

Per le aziende ricadenti nelle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, oltre agli obblighi generali avanti descritti, vige il limite più restrittivo della quantità massima di azoto proveniente da reflui zootecnici che può essere somministrato ai suoli (170 kg di azoto/ha, contro i 340 kg somministrabili al di fuori delle zone vulnerabili), oltre a quello della redazione di un Piano di Concimazione Aziendale (PCA) nel quale sono definiti i quantitativi massimi dei macro-elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macro-elementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio secondo quanto indicato nella "Guida alla concimazione" vigente della Campania". Infine, all'interno delle zone vulnerabili, il Programma di azione prevede il divieto di abbruciamento dei residui colturali e delle stoppie.

Al fine di aumentare la capacità di trattamento dei reflui zootecnici, in attuazione del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152", la Regione Campania ha approvato con DGR n. 546 del 12.11.2019 un "Programma straordinario per l'adeguamento impiantistico ambientale del comparto bufalino nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine

---

<sup>4</sup> [http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/pdf/DGR\\_585-16-12-20.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/pdf/DGR_585-16-12-20.pdf)

agricola". Obiettivo del programma straordinario è quello di favorire, con le procedure previste dal D.M. 5046 avanti menzionato, alla realizzazione, all'interno delle zone vulnerabili da nitrati della Campania, di impianti collettivi in grado di assicurare il trattamento con le migliori tecnologie disponibili di una quota pari a circa il 30% dei reflui zootecnici prodotti.

## 2.2. *Misure relative all'abbruciamento dei residui colturali*

L'Abbruciamento dei residui vegetali in campo agricolo e forestale rappresenta una normale pratica agricola di coltivazione come sancito anche all'art. 182, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (codice dell'ambiente).

Tale pratica è attualmente già normata in tutti i suoi aspetti sia a livello nazionale sia a livello regionale.

Il sopracitato art. 182, comma 6 del codice dell'ambiente infatti recita che "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*"

L'art. 75, comma 7 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale stabilisce che *L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, (inferiore 100 m) purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.*

I comma 8 e 9 del medesimo regolamento ribadiscono implicitamente quanto già dichiarato dal codice ambientale nel definire l'abbruciamento come normale pratica agricola prevedendo che:

*"8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.*

*9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale."*

Per garantire inoltre la tutela della sostanza organica nel suolo e la protezione della fauna selvatica il programma di azione per zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) prevede il divieto assoluto in tali aree di bruciatura delle stoppie

Tanto premesso, si ritiene che la materia dell'abbruciamento sia regolamentata in maniera esaustiva sia a livello nazionale che regionale, stabilendo le modalità di esecuzione della pratica agricola dell'abbruciamento (tempi, modi, luoghi, ecc) e gli eventuali divieti della stessa, demandando alle autorità comunali ed alle amministrazioni competenti in materia ambientale l'eventuale disciplinamento della stessa in caso di pericolo per l'incolumità e la salute umana.

A tal proposito si segnala che al fine di determinare il limite annuale di PM10 previsto dall'art. 185 del D.Lgs 152/06 non si ritengono attendibili le rilevazioni effettuate dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria, in quanto la loro localizzazione è quasi esclusivamente in prossimità di centri ad alta densità abitativa e conseguente traffico autostradale o industriale; i dati forniti quindi non costituiscono fonte di informazione per la determinazione del superamento dei limiti annuali delle polveri sottili causati dall'abbruciamento, la cui pratica è gioco forza localizzata in aree a bassa densità abitativa o industriale.

### **3. Proposte di modifica al piano di monitoraggio**

Con riferimento al piano di monitoraggio del Rapporto Ambientale del Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, gli indicatori di P5T01 e P6T01 contenuti nella Tabella 89 ("Indicatori di Processo", pagg 301-302 del Rapporto ambientale) andrebbero più appropriatamente definiti per una piena aderenza alle procedure per le aree agricole descritte in precedenza.

La descrizione dell'obiettivo P5T01 è attualmente la seguente:

*“ Adozione della sospensione, differimento o divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale” secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.*

Ancora, l'indicatore P6T01 è descritto come segue:

*“ Migliori pratiche agricole- Numero di autorizzazioni rilasciate con le prescrizioni”*

Conformemente al Piano di Monitoraggio del Programma di azione (DGR 585 del 16.1.2021), come riportato nel Rapporto Ambientale del Programma di azione (pag. 213)<sup>5</sup>, la declaratoria dell'indicatore andrà così sostituita:

*“Numero di comunicazioni e PUA effettuati dalle aziende soggette agli obblighi di ordine amministrativo della Direttiva Nitrati”*

---

<sup>5</sup> [http://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato\\_22-07-19.html](http://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_22-07-19.html)

**ALLEGATO – Gli articoli salienti del programma di azione per zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)**

**Nel Programma d'azione per le ZVN è previsto quanto segue:**

**Articolo 44 - Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati**

**2. Al fine di contenere i rilasci di azoto dal suolo alle acque e le emissioni in atmosfera di azoto**

ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli effluenti di allevamento e di altri

fertilizzanti azotati si deve svolgere secondo le seguenti modalità:

a) la distribuzione dei liquami e del digestato non palabile, con erogatori deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere alla pompa;

b) i liquami, i letami, il digestato, gli ammendanti organici, se distribuiti su terreno nudo o con

residui colturali, devono essere incorporati nel terreno entro ventiquattro ore dalla loro applicazione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale

in atto e anche quelli con semina già effettuata.

3. Per situazioni in cui si renda necessario ridurre ulteriormente il rischio di emissioni, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono disporre l'adozione delle seguenti tecniche di distribuzione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:

a) iniezione diretta al suolo, con profondità indicativa 0,10-0,20 metri;

b) spandimento superficiale a bassa pressione, con rilascio al suolo del liquame per semplice

caduta, per esempio da ugelli montati su ali distributrici e muniti di dispositivo rompigetto, seguito da interrimento entro ventiquattro ore;

c) spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;

d) spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione;

e) distribuzione per solchi aperti.

**Gestione dell'uso del suolo:**

**Art. 46 Divieti**

3. Al fine di preservare il contenuto di sostanza organica dei suoli e la fauna selvatica **non è ammessa la bruciatura delle stoppie.**

**Nell'intero territorio regionale, per i nuovi stoccaggi per materiali non palabili**

**Allegato A Parte 7, paragrafo 7.2B**

4) È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra, anche nel caso in cui le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

7) Per la riduzione delle emissioni ammoniacali in atmosfera deve essere adottata una delle tecniche di riduzione di cui alla tabella 2 che segue:

Tabella 2 Tecnica di abbattimento delle emissioni di NH<sub>3</sub> da liquami ed altre biomasse non palabili in stoccaggio

Contenimento in serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico Copertura con solaio, tenda a tenuta, etc. Coperture flottanti (plastic sheets, leca, etc.) Rapporto S/V (Superficie libera/ Volume del contenitore) $\leq 0.2$
---